

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1995, n. 11

Rivalutazione delle rendite previste dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Retribuzione convenzionale per il calcolo della rendita ai lavoratori affetti da sordità da rumori o da silicosi e asbestosi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo delle rendite dovute ai lavoratori affetti da sordità da rumori ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, nonché la misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo delle rendite dovute ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, sono elevate a lire 17.597.000.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è previsto un onere annuo di lire 1.650 milioni a decorrere dal 1995.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1.650 milioni previsto nell'esercizio 1995 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norma in materia di bilancio e sulla contabilità della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollet-

REGIONALGESETZ vom 28. Oktober 1995, Nr. 11

Neuberechnung der im Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 und im Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 vorgesehenen Renten

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

(Konventionale Entlohnung für die Berechnung der Rente für Arbeitnehmer, die an Taubheit wegen Geräuschstörungen oder Silikose und Asbestose leiden)

1. Ab dem 1. Jänner 1995 wird das Ausmaß der konventionalen Jahresentlohnung für die Berechnung der Renten an die Arbeitnehmer, die an Taubheit wegen Geräuschstörungen im Sinne des Regionalgesetzes vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 mit seinen nachfolgenden Änderungen leiden sowie das Ausmaß der konventionalen Jahresentlohnung für die Berechnung der Renten an silikose- und asbestosekranke Arbeitnehmer im Sinne des Regionalgesetzes vom 11. September 1961, Nr. 8 mit seinen nachfolgenden Änderungen auf 17.597.000 Lire angehoben.

Art. 2

(Finanzbestimmung)

1. Für die Zwecke laut Artikel 1 wird ab 1995 eine jährliche Ausgabe von 1.650 Millionen Lire vorgesehen.

2. Die für das Jahr 1995 vorgesehene Ausgabe von 1.650 Millionen Lire wird durch entsprechende Kürzung des im Kapitel 670 des Ausgabenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr eingetragenen Sammelfonds gedeckt.

3. Für die darauffolgenden Haushaltsjahre wird die Ausgabe im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen laut Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region mit Haushaltsgesetz gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region

tino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 ottobre 1995

Il Presidente della Giunta Regionale
GRANDI

Visto:
*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
Sottile

kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, den 28. Oktober 1995

Der Präsident der Region
GRANDI

Gesehen:
*Der Regierungskommissär
der Provinz Trient*
Sottile

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1995, n. 12/26

LP 21 aprile 1987, n. 7 - Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci - Modifica del DPGP n. 1-80/Legisl. dd 14.1.1993, relativo all'aggiornamento del contributo annuo per spese di sorveglianza delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la L.P. 21 aprile 1987, n. 7;

Visto il Regolamento di esecuzione della medesima, approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Legisl. dd. 22 settembre 1987;

Visto il D.P.G.P. n. 1-80/Legisl. dd. 14 gennaio 1993;

Visto l'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 9971 dd. 8 settembre 1995, non soggetta a registrazione della Corte dei Conti;

d e c r e t a :

- 1) di sostituire il testo del precedente punto 2) del D.P.G.P. n. 1-80/Legisl. dd. 14 gennaio 1993, con il seguente:
«Ai sensi dell'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, con deliberazione della Giunta Provinciale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo,

il contributo potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all'anno a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell'anno in corso, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.»

- 2) di mantenere invariato quant'altro stabilito con D.P.G.P. n. 1-80/Legisl. dd. 14 gennaio 1993.

Trento, 21 settembre 1995

Il Presidente della Giunta provinciale
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1995, Registro 2, Foglio 153 - Visca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1995, n. 84

Legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» artt. 10, 11, 12. Rinnovo della Commissione tecnica provinciale per la determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge 3 maggio 1982, n. 203 recante «Norme sui contratti agrari» ed in particolare gli